

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

(approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 7.01.2008)

1. E' facoltà del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza istituire Commissioni consultive allo scopo di fornire al Consiglio pareri anche attraverso elaborati e scritti direttamente o indirettamente attinenti la professione, nonché di collaborare all'attuazione delle funzioni dell'Ordine. Le Commissioni possono effettuare studi su argomenti che potranno, per decisione del Consiglio, essere stampati e divulgati.
Considerati gli obiettivi statuari della Associazione Culturale dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza e gli accordi in essere, il Consiglio dell'Ordine può delegare talune funzioni consultive o di coordinamento all'Associazione stessa, in particolare nell'area culturale.
Delegati del Consiglio dell'Ordine e dell'Associazione si coordineranno relativamente ad attività dei due Consigli, in particolare per quelle di segreteria, tesoreria e adempimenti legali.
2. Il Consiglio dell'Ordine elegge per ciascuna Commissione un Presidente. Coordina i lavori della Commissione un Consigliere dell'Ordine, all'uopo delegato, che provvede anche al necessario collegamento tra Commissione e Consiglio e funge, quando necessario, da segretario della Commissione.
3. Le Commissioni sono composte da iscritti all'Albo nominati dal Consiglio d'intesa col Presidente della commissione; ciascun iscritto dovrebbe far parte solo di una Commissione, salvo diversa delibera del Consiglio.
4. Le Commissioni durano in carica sino a quando il Consiglio dell'Ordine, successivo a quello che le ha nominate, non avrà provveduto alla nomina delle nuove Commissioni.
5. Il Consiglio dell'Ordine fissa gli obiettivi di ciascuna commissione e ne verifica il raggiungimento.
6. Le Commissioni devono riunirsi periodicamente, anche in teleconferenza, sulla base di un calendario annuale prefissato di concerto tra il Presidente della Commissione e il Delegato del Consiglio.
Le riunioni prefissate devono essere almeno quattro per ciascun anno solare da tenersi ad intervalli congrui rispetto agli obiettivi. Eventuali ulteriori riunioni, se necessario, devono essere sempre concordate congiuntamente dal Presidente e dal Delegato. In tal caso nell'avviso di convocazione, che sarà diramato, possibilmente a mezzo telefax, almeno cinque giorni prima dal Delegato, deve essere indicato l'ordine del giorno. Copia del calendario e della convocazione devono essere trasmessi alla segreteria dell'Ordine che verificherà e coordinerà con i delegati gli eventuali accavallamenti di date ed orari.
Il Presidente ed il Delegato decadono automaticamente e congiuntamente dalla carica qualora non sia redatto il calendario, non siano tenute le riunioni concordate nel calendario per due volte consecutive, ovvero, singolarmente, qualora non partecipino a due riunioni consecutive.
7. Ogni Commissione può istituire gruppi di lavoro per specifici oggetti, stabilendone le modalità di funzionamento. Dell'istituzione dei gruppi di lavoro il Delegato dovrà dare notizia al Consiglio dell'Ordine nella prima riunione successiva. Su proposta della Commissione e con il consenso del Consiglio dell'Ordine, possono essere istituiti gruppi di lavoro aperti a enti, ordini e istituzioni pubbliche o private esterne ovvero la Commissione o suoi membri possono partecipare a gruppi di lavoro aperti che vedano la partecipazione di altri enti, ordini e istituzioni pubbliche o private esterne.
8. Gli argomenti da trattare saranno scelti dalle Commissioni nell'ambito degli obiettivi di cui al punto 5; potranno essere altresì affidati alle Commissioni direttamente dal Consiglio dell'Ordine, per affrontare e risolvere problemi e situazioni di interesse della Categoria.
9. Su proposta del Presidente della Commissione e d'intesa con il Consiglio dell'Ordine possono essere affrontati temi affini agli obiettivi: in tale caso deve essere pertanto data tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine da parte del Delegato o del Presidente della Commissione.
10. Il Delegato deve riferire periodicamente al Consiglio sull'andamento dei lavori, al fine di consentire a quest'ultimo di programmare l'utilizzazione, la diffusione e la divulgazione tra gli iscritti e all'esterno degli elaborati della Commissione.
11. Nessuna corrispondenza, notizia o elaborato di quest'ultima potrà essere divulgato senza l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.
12. Periodicamente, anche tramite il periodico di informazione dell'Ordine, saranno date agli iscritti notizie sull'attività svolta dalle Commissioni.
13. Per ogni riunione della Commissione dovrà redigersi su apposito libro il verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario delle riunioni. Il libro verbali dovrà essere depositato presso la Segreteria dell'Ordine.
14. Fanno parte di diritto della Commissione Assistenza e Previdenza dei Dottori commercialisti e della Commissione Assistenza e Previdenza dei Ragionieri commercialisti i delegati dell'Ordine di Monza e della Brianza alle rispettive Casse di Previdenza. Tra questi dovranno essere eletti i Presidenti delle Commissioni stesse.
15. Gli iscritti all'Ordine di Monza e della Brianza che sono membri delle Commissioni consultive del Consiglio Nazionale possono essere invitati alle riunioni delle Commissioni consultive dell'Ordine aventi oggetto uguale o simile.
16. Il componente, ivi compreso il Presidente, che si trovasse nella sopravvenuta impossibilità a partecipare con assiduità alle riunioni, provvederà a segnalare la sua indisponibilità affinché il Consiglio dell'Ordine possa provvedere alla sua sostituzione, anche temporanea, al fine di mantenere la dovuta integrità ed efficienza della Commissione; comunque, dopo due assenze consecutive, il componente decadrà dalla Commissione senza alcun avviso e quindi non gli saranno più inviate le comunicazioni per le riunioni.

17. Il Consiglio dell'Ordine può istituire specifici delegati per la supervisione e il coordinamento di specifiche aree nel cui ambito operino Commissioni consultive.
18. Il Presidente ed il Delegato della Commissione dovranno, se richiesti, riferire al Consiglio dell'Ordine o al Presidente del Consiglio ovvero al Consigliere espressamente delegato a coordinare l'attività di più Commissioni. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine può a tal fine convocare riunioni periodiche di coordinamento e supervisione aperte a consiglieri, delegati e presidenti di commissioni.
19. Tutte le spese per il funzionamento e le prestazioni delle Commissioni sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate.
Nessun compenso, né in denaro né in natura, può essere attribuito o ricevuto per l'attività svolta dai componenti delle Commissioni.
20. Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine.